



Comune di Santa Maria a Monte Provincia di Pisa

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

ANNO 2018

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2018 e circolare 20/085/2018, delibera di Giunta Regionale n. 988 del 10/09/2018 e della Deliberazione della Giunta del Comune di Santa Maria a Monte n. 110 del 13/09/2018 il presente bando disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione, con riferimento all'anno 2018.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

1. Residenza anagrafica nel Comune di Santa Maria a Monte e nell'immobile oggetto del contratto per il quale si richiede il contributo.
2. cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea o cittadinanza di altro stato non appartenente all'Unione Europea; attenzione: in caso di cittadinanza di altro stato non appartenente all'unione europea il richiedente deve presentare o autocertificare il possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno di validità almeno biennale ai sensi del D.lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni,
3. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ed ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1(abitazione signorile) A/8(ville) e A/9(palazzo con pregi artistici e signorili come indicato all'art. 1 comma L.431/98.
4. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui un contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
5. assenza di piena titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, da parte del richiedente e dei componenti del proprio nucleo familiare, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

6. I cittadini extracomunitari richiedenti dovranno allegare alla domanda e comunque entro il termine per la presentazione delle ricevute dell'affitto (19 gennaio 2018) la certificazione rilasciata dall'autorità governativa del proprio stato (consolato, ambasciata ecc..), in lingua italiana o tradotta nelle forme di legge, autenticata dall'autorità consolare italiana per tutti i componenti del nucleo familiare, che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio del paese d'origine. La NON PRESENTAZIONE della suddetta certificazione comporterà l'esclusione dall'eventuale liquidazione del contributo.

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Per tali nuclei è prevista la possibilità di autocertificare la mancanza di proprietà o quote nella domanda.

7. assenza di titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi il cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
8. valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) **calcolato ai sensi del DPCM 5/12/2013 n.159** non superiore all'importo di Euro 28.470,83

valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **calcolato ai sensi del DPCM 5/12/2013 n.159** non superiore a € **16.500,00** nonché un valore ISEE e incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE rientrante nei seguenti valori:

Fascia A: valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS Per l'anno 2018 (pari ad Euro 13,192,92 annui) Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B: valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS Per l'anno 2018 (pari ad Euro 13,192,92 annui) e l'importo di Euro 28.470,83 Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore non superiore a quello previsto per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica così come aggiornato con DGR per la revisione biennale del limite di reddito pari ad Euro 16.500,00.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

- **FASCIA "A":**

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS Per l'anno 2018 e non sia superiore a € **13.192,92** annui e la cui percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 14%;

- **FASCIA "B"**

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:

- a) con ISE compreso fra € **13.192,92** ed € **28.470,83** e per i quali il valore ISEE non sia superiore a € **16.500,00** e in cui la percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 24%;

Nell'ambito della FASCIA "A" e della FASCIA "B" i soggetti richiedenti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:

- “PUNTI 2” se uno dei componenti del nucleo familiare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (minimo di 90 giorni) ha perso il lavoro o è stato collocato in cassa-integrazione dal 01/09/2016 e lo è ancora alla data di scadenza del bando;
- PUNTI 2” se uno o più componenti del nucleo familiare del richiedente hanno un’età superiore ai 65 anni,
- “PUNTI 1” se il nucleo familiare è composto da un solo genitore e da uno o più figli minori a carico;
- “PUNTI 1” se nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli minori;
- “PUNTI 1” se nel nucleo familiare sono presenti uno o più soggetti portatori di handicap grave o con invalidità pari al 100%;
- “PUNTI 1” se il nucleo familiare è costituito da meno di due anni ed entrambi i componenti hanno meno di 35 anni;

Nell’ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti che non ricadono nell’ambito delle priorità come sopra specificate, sono ordinati in base all’incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

L’ISEE da assumere a riferimento è quella di cui al **DPCM 5/12/2013 n.159, e deve essere stata richiesta nel corso del 2018. Non hanno quindi più validità le attestazioni ISEE rilasciate nel corso del 2016.** L’affitto è quello alla data di presentazione della domanda, risultante dall’ultima ricevuta pagata, al netto degli oneri accessori.

ATTENZIONE: Chi, alla data di scadenza del Bando, non avesse ancora l’attestazione ISE/ISEE dovrà comunque presentare/autocertificare la ricevuta della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell’INPS.

L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari “0” o comunque non congruo a sostenere il pagamento dell’affitto, è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, **che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o della A.S.L. o soltanto in presenza di autocertificazione dettagliata circa la fonte di sostentamento.**

Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il valore dei canoni dovrà essere autocertificato o nel caso di aiuto nella compilazione della domanda da parte degli uffici dovrà essere esibita copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato e copia dell’ultima ricevuta di affitto relativo all’anno 2018.

Le ricevute attestanti il pagamento dell’affitto riferite all’anno 2018, anche cumulative, dovranno essere presentate munite di marca da bollo da € 2,00 entro e non oltre il 19.01.2019. Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari e postali che dovranno essere timbrate e vistate dall’istituto di credito e contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), importo, periodo di riferimento, indirizzo dell’immobile. Una volta verificata la congruità di tutti i documenti da parte dell’Ufficio, gli interessati dovranno consegnarli al protocollo generale del Comune.

Non verranno accolte ed inserite in graduatoria definitiva dichiarazioni ISE/ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito di soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, anche se non legati da vincoli di parentela ai sensi dell’art. 3 del D. P.C.M. 159/2013. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dal **14/09/2018 al 15/10/2018 entro le ore 9:00** (termine

perentorio) presso il Comune di Santa Maria a Monte.

Le domande potranno essere presentate:

- Su MODULO CARTACEO con la sotto elencata documentazione scaricabile dal sito di cui sopra o reperibile presso l'Ufficio Politiche Abitative e l'Urp del Comune di Santa Maria a Monte e consegnato all'Ufficio Protocollo dell'Ente e dovranno pervenire al Comune di Santa Maria a Monte:
- a mano presso l'Urp del Comune di Santa Maria: lun, mart, merc, giov, ven, sab dalle ore 8:30 alle ore 13:30, giov. Pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00
- a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Monte: lun, mart, merc, giov, ven, sab dalle ore 8:30 alle ore 13:30,
- per posta a mezzo di raccomandata A/r al seguente indirizzo Comune di Santa Maria a Monte Piazza della Vittoria 47 56020 Santa Maria a Monte. In tal caso farà fede la data del timbro di arrivo. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.
- mediante

posta	elettronica	certificata	al	seguito
-------	-------------	-------------	----	---------

 indirizzo: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it
- A PENA DI ESCLUSIONE: le domande redatte su apposito modello debitamente sottoscritte dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la documentazione necessaria e presentate entro il termine di scadenza.

Alla domanda dovrà essere allegata:

copia del documento di identità

copia del contratto di locazione registrato regolarmente e del pagamento della registrazione

documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione;

documentazione richiesta in caso di ise uguale a 0

per i cittadini extracomunitari documentazione di cui al punto 6 pagina 1

attestazione indisponibilità alloggio per casi precedentemente elencati

copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare

copia dell'eventuale sentenza di separazione

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così teoricamente determinato:

- **FASCIA "A" :**

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone - 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 3.100,00 per l'anno 2018;

- **FASCIA "B" :**

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%, (Contributo = Canone - 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 2.325,00 per l'anno 2018.

Accertato che le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, oltre a quelle stanziare direttamente dal Comune, risulteranno insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Comune applicherà una percentuale di riduzione sulle quote spettanti e si riserva di effettuare la redistribuzione delle risorse con percentuali inferiori dal 100% del contributo spettante, al momento dell'esatta quantificazione dei trasferimenti.

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico spettante.

Il Comune si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può

essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ad esclusione del contributo straordinario e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e in ogni caso non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00(delibera GRT 228/2018)

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune procede alla formulazione della graduatoria provvisoria seguendo le indicazioni riportate precedentemente.

La graduatoria provvisoria, pubblicata esclusivamente sul sito e all'albo on line del Comune con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni, corredate dalle relative domande, viene inviata alla Commissione, la quale decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva entro il **31/10/2018**. Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

La graduatoria esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE NON INOLTRETTA comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.comune.santamariaamonte.pi.it .

Gli elenchi degli aventi diritto saranno consegnati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Santa Maria a Monte, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato solo per le mensilità effettivamente pagate e attestate dalle ricevute di pagamento presentate in sede di controllo.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il pagamento in contanti sarà eseguibile solo per importi inferiori alla somma di € 1.000. In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e in ogni caso non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00(delibera GRT 228/2018)

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

AUTOCERTIFICAZIONI – CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti nel presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, fatto salvo il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari ai sensi della Legge n. 19 del 27/02/2017.

Il Comune di Santa Maria a Monte, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, procederà a controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti. Gli esiti del controllo saranno resi pubblici e, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione. Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sono cause di decadenza dal beneficio:

1. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento, sarà valutata a seconda della gravità nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo e potrà comportare la restituzione di parte o della totalità del contributo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.
3. La mancata presentazione entro il termine del **19 gennaio 2019** della certificazione rilasciata dall'autorità governativa del proprio stato (consolato, ambasciata ecc..), in lingua italiana o tradotta nelle forme di legge, per tutti i componenti del nucleo familiare, che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio del paese d'origine per i cittadini extracomunitari.

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, ed infine alla Deliberazione della G.R. n. 265 del 06-04-2009.

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo il trattamento dei dati personali forniti comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione dei contributi per l'affitto.

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti servizi del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la *rettifica*, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Responsabile del Comune di Santa Maria a Monte cui l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la dott.ssa Erika Biasci, vice Responsabile del Settore Socio – Educativo, tel 0587 261621, e-mail e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it

Santa Maria a Monte, 14/09/2018

F.to Il Responsabile del Settore
Socio-Educativo
Rag. Simonetta Banti